

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1685/90 DELLA COMMISSIONE**

del 21 giugno 1990

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 24 bis, paragrafo 3,

considerando che la peculiarità dei semi di colza e di ravizzone « doppio zero » consiste in un tenore più basso di glucosinolati, che agevola la sua incorporazione nell'alimentazione animale; che il regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 534/90 <sup>(4)</sup>, prevede all'articolo 2, punto 4, primo comma, un tenore massimo autorizzato di glucosinolati pari a 20 micromoli per grammo di semi di tale denominazione; che, tuttavia, il secondo comma dello stesso paragrafo prevede una deroga temporanea fino al termine della campagna 1990/1991 per consentire agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti di qualità; che, per permettere questo adeguamento, è opportuno prevedere una nuova deroga;

considerando che occorre prorogare la deroga prevista dall'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 2681/83 in merito all'utilizzazione del metodo comune di determinazione del tenore di glucosinolati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2681/83 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, punto 4, secondo comma, i termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 — 1990/1991 » sono sostituiti dai termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 — 1991/1992 ».
2. All'articolo 32, secondo comma, i termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 — 1989/1990 » sono sostituiti dai termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 — 1990/1991 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 55 del 2. 3. 1990, pag. 8.